



COMUNE DI GUALDO

Provincia di Macerata

Viale Vittorio Veneto, 4 – 62020 Gualdo (MC) – Tel. 0733-668122 – Fax 0733-668427
E-mail: info@comune.gualdo.mc.it - P.IVA 00287090435 – C.F. 83002290431

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 18 DEL 01-03-21

OGGETTO:

Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2022/2023 - Revisione struttura organizzativa dell'Ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale.

L'anno duemilaventuno il giorno uno del mese di marzo alle ore 19:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

ZAVAGLINI GIOVANNI	SINDACO	P
TIBURZI EMANUELE	VICE SINDACO	P
MORETTI FILOMENA	ASSESSORE	P

=====

Assegnati n.3 In carica n.3 Presenti n. 3 Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Sig. CARDINALI DR. MARISA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. ZAVAGLINI GIOVANNI nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;

- a norma dell'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, , le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria - per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;

- a norma dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011, è previsto dal 01/01/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Visto l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

Considerato che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";

Visto l'art. 33 comma 2 del D.L. n. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 nel quale si prevede una nuova disciplina in materia di capacità assunzionale dei Comuni, con l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

Richiamato il Decreto del 17 marzo 2020, avente ad oggetto "*Misure per la definizione della capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*", con il quale si dispone la normativa di dettaglio in merito alle nuove modalità di calcolo delle capacità assunzionali, ed in particolare:

all'art. 1 viene definita come decorrenza delle nuove regole la data del 20 a) aprile 2020;

b) all'art. 3 vengono suddivisi i comuni in fasce demografiche;

c) all'art. 4 vengono individuati i valori soglia di massima spesa del personale per fascia demografica;

Considerato che il valore soglia per fascia demografica viene determinato dal rapporto fra spesa del personale dell'ultimo esercizio considerato e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata (intendendosi il FCDE assestato – da ultimo CdC Campania del 111 del 27/07/2020);

Rilevato che la Circolare esplicativa emanata a firma congiunta dei Ministri della Pubblica

Amministrazione, dell'Economia e dell'Interno chiarisce che le:

- **Entrate correnti** da considerare siano quelle relative al Titolo I,II e III (al netto dell'FCDE) come riportate negli aggregati BDAP con l'unica eccezione rappresentata dalla contabilizzazione nelle entrate correnti anche della TARI (sempre al netto del FCDE di parte corrente) per i comuni che abbiano optato per la tariffa corrispettiva riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- **Spese di personale** da considerare, siano quelle relative alle voci riportate nel macro aggregato BDAP: U.1.01.00.00.000 (redditi da lavoro dipendente) nonché i codici di spesa U1.03.02.12.001 (acquisto servizi da agenzie interinali); U1.03.02.12.002 (quota LSU in carico all'ente); U1.03.02.12.003 (cococo e cocopro); U1.03.02.12.999 (altre forme di lavoro flessibile);

Rilevato che per il calcolo del valore soglia ai fini della programmazione del fabbisogno del

personale per il triennio 2021-2023 vanno presi in considerazione gli ultimi tre rendiconti approvati, ossia quelli riferiti agli anni 2017,2018 e 2019, mentre per le spese di personale va preso in considerazione il rendiconto 2019 e per il FCDE il bilancio di previsione 2019 (ultima annualità considerata nel calcolo);

Preso atto che prima di procedere al calcolo delle facoltà assunzionali è necessario individuare il valore soglia della spesa di personale, la cui misura massima prevista dall'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020 corrisponde per il Comune di Gualdo al valore indicato per i comuni fino a 999 abitanti (fascia A) nella percentuale del 29,50;

Rilevato che il posizionamento del Comune di Gualdo rispetto al valore soglia è il seguente: 9,68%, come risultante dall'allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto quindi che, trovandosi il comune al di sotto del valore soglia massimo di cui all'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020, si applica la disposizione del comma 2 del medesimo articolo, la quale dispone che: *“a decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali di fabbisogno del personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore al valore soglia”*;

Preso atto inoltre che l'art. 5 del Decreto 17 marzo 2020 al comma 1 stabilisce che, in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, gli enti che si trovino nella fascia inferiore, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, **la spesa del personale registrata nel 2018**, in misura non superiore al valore percentuale riportato nella tabella 2 del DPCM;

Considerato pertanto che, allo scopo di definire l'incremento massimo annuo di spesa dal 2020 al 2024, occorre moltiplicare la spesa di personale anno 2018 per le % in tabella 2 del DPCM in base alla fascia demografica (ente in fascia A);

Richiamato altresì il comma 2 del citato DPCM il quale stabilisce che per il periodo 2020-2024 i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali della tabella 2, fermo restando il limite del valore soglia massimo di cui all'art.4 comma1 di ciascuna fascia demografica;

Verificato che l'ente in applicazione della nuova normativa ha capacità assunzionale come riportato nell'Allegato A) al presente atto, collocandosi tra i comuni con % inferiore al valore soglia (ente virtuoso) in grado di sfruttare tutta la capacità assunzionale data dal DPCM;

Rilevato che, per rendere possibile l'utilizzo delle risorse che effettivamente si liberano in applicazione della nuova disciplina, l'art.6 specifica che *“la maggior*

spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art.1 commi 557quater e 562 L.296/2006”;

Visto l'art. 5 del Decreto 17 marzo 2020 in cui si stabilisce che in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato nella tabella del predetto articolo, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia;

Verificata, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 l'assenza di situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali e alla situazione finanziaria dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente;

Dato atto che:

- l'Ente ha rispettato e rispetta i vicoli di finanza pubblica;
- l'Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e dall'ultimo rendiconto approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;
- la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;
- con deliberazione di C.C. n. 9 del 19.06.2020 ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;
- con deliberazione di C.C. n. 11 del 19.06.2020 ha approvato il rendiconto dell'esercizio 2019;
- l'ente ha provveduto all'invio dei dati di bilancio e del rendiconto alla BDAP di cui all'art.13 L.196/2009, trasmettendo altresì la delibera con la quale ha esercitato la facoltà di non adozione del bilancio consolidato;

Preso atto che con decorrenza 30.12.2020 è cessato dal servizio, per pensionamento, n. 1 dipendente Responsabile dell'Ufficio Tecnico – Cat. Giuridica D3, e che si rende, pertanto, necessario provvedere alla copertura del posto resosi vacante tramite assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. Giuridica D1, con contratto a tempo indeterminato e parziale per n. 18 ore settimanali;

Considerato, altresì, che al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, questo Ente intende stabilizzare a tempo pieno e indeterminato ai sensi dell'art. 57 del decreto legge n. 104 del 2020 le seguenti unità di personale, con rimborso del relativo costo da parte dello Stato con lo specifico fondo istituito presso il MEF:

- n. 2 unità di personale con qualifica di “Funzionario tecnico”, Categoria Giuridica D3, attualmente con rapporto di lavoro a tempo determinato, in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 75 del 2017;
- n. 1 unità di personale con qualifica di “Collaboratore tecnico”, Categoria Giuridica B3, attualmente con rapporto di lavoro a tempo determinato, in

possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 75 del 2017;

Visto lo Statuto Comunale;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamato altresì il C.C.N.L. vigente;

Vista l'allegata asseverazione del revisore dei conti del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio resa ai sensi del DPCM 17 marzo 2020 unitamente al parere favorevole espresso ai sensi dell'art.19, comma 8 della L. n. 448/2001 – All. B) al presente atto;

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento sarà fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali;

Acquisiti in merito alla presente proposta di deliberazione, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 e 147 bis del TUEL;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di prendere atto che la capacità assunzionale del Comune di Gualdo per il triennio 2021/2023, determinata sulla base di quanto disposto dall'art. 33, comma 2 del D.L. 4/2019, del Decreto 17 marzo 2020 e della relativa circolare esplicativa è determinata secondo quanto segue (come da prospetto allegato – All. A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

ANNO	2021
POPOLAZIONE (abitanti al 31.12.2020)	740
CLASSE	A
VALORE SOGLIA	29,50%
SPESA PERSONALE	218.247,03 €
MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE	2.253.518,87 €
RAPPORTO SPESE DI PERSONALE / MEDIA ENTRATE CORRENTI	9,68%
SPESA PERSONALE MAX TEORICA (calcolata su valore soglia per fascia demografica)	664.788,07
% MAX INCREMENTO ANNUALE PER I PRIMI 5 ANNI (2020-2024)	29,00%
Incremento annuale spesa personale fino al 31 dic.2024 (percentuale di incremento di cui alla Tab.2 su spesa personale 2018)	59.195,21
SPESA PERSONALE NETTA ANNO 2018	204.121,42 €
Resti assunzionali 2019	17.140,70 €

CAPACITA' ASSUNZIONALE DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE	59.195,21 €
IMPORTO MAX CAPACITA' ASSUNZIONALE	59.195,21 €
SPESE PERSONALE PER NUOVE ASSUNZIONI PROGRAMMATE	15.188,99 €
DIFFERENZA TRA VALORE CAPACITA' ASSUNZIONALE E SPESE NUOVE ASSUNZIONI	44.006,22 €
RIDUZIONE PERSONALE ENTRO IL 2025	NO

2. di dare atto che a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero o in eccedenza;
3. di stabilire che, nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2021/2023 vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, in premessa esplicitati:

per l'anno 2021:

- assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. Giuridica D1, con contratto a tempo indeterminato e parziale per n. 18 ore settimanali;
- stabilizzazione, al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, di n. 2 unità di personale con qualifica di “Funziario tecnico”, Categoria Giuridica D3, attualmente con rapporto di lavoro a tempo determinato, in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 75 del 2017, con rimborso del relativo costo da parte dello Stato con lo specifico fondo istituito presso il MEF;
- stabilizzazione, al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, di n. 1 unità di personale con qualifica di “Collaboratore tecnico”, Categoria Giuridica B3, attualmente con rapporto di lavoro a tempo determinato, in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 75 del 2017;

per gli anni 2022 e 2023:

- sostituzione, nei limiti consentiti, dei posti che si renderanno vacanti, previa ricognizione delle figure professionali necessarie, in applicazione della norma pro tempore vigente e al Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;
- prevedere eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (art. 9,

comma 28 D.L. 78/2010 e art. 36 D.Lgs. n. 165/2001) e di contenimento della spesa del personale;

4. di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, come da **allegato A**;
5. di dare atto che stralcio del suddetto provvedimento (deliberato) costituisce allegato al DUP 2021-2023 e che lo stesso potrà essere adeguato e /o modificato in base a sopraggiunte e/o nuove esigenze dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti di legge ;
6. di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in “Amministrazione trasparente”, nell'ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
7. di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.

Inoltre, considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto,
All'unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di legge, in separata votazione;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134
c.4 TUEL e smi.

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO

da sottoporre:

- alla G.C. nella seduta del 01-03-2021

Oggetto: Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2022/2023 - Revisione struttura organizzativa dell'Ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale.

artt.49 e 147 bis del D.L.vo 18/8/2000, n. 267

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.L.vo 18/8/2000, n. 267

Data: 01-03-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **CARDINALI MARISA**

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.L.vo 18/8/2000, n. 267

Data: 01-03-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **Vita Sonia**

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO ZAVAGLINI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO CARDINALI DR. MARISA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di Ufficio,
A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

[] E' stata affissa a questo albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 12-04-21 al 27-04-21 , come prescritto dall'art.124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, senza reclami;

[] E' stata comunicata, con lettera n. in data ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

- che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno:

[] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4);

[] decorso il decimo giorno dalla pubblicazione (Art.134, comma 3).

Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario Comunale
F.TO CARDINALI DR. MARISA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario Comunale
CARDINALI DR. MARISA